



REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO, SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
STRALCIO FUNZIONALE 3: OPERE DI SISTEMAZIONE
ESTERNE-AZIONE STAMI"
CUP D15E24000510006 - C.I.G. B8209A90C9



COMMITTENTE

COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Maria Rosaria Mocella

PROGETTO



Via San Felice 21 - 40122 Bologna

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Michela Pucciariello

Arch. Roberta Grazioli

DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Maurizio Pavani

PREVENZIONE INCENDI

Ing. Alessandro Sanna

**COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE**

Ing. Alessandro Sanna

**DIRETTORE OPERATIVO
IMPIANTI MECCANICI**

Ing. Silvio Stivaletta

**DIRETTORE OPERATIVO
IMPIANTI ELETTRICI**

Ing. Andrea Talamì

**DIRETTORE OPERATIVO
STRUTTURE**

Ing. Mauro Perini

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CODICE ELABORATO	PROGRESSIVO	REVISIONE	FASE	TIPO	NUMERO	SCALA
	09	01	PE	RL	09	
DATA	CODICE COMMESSA		REDATTO		VERIFICATO	APPROVATO
01/12/2025	SERR20025-A		MP		MP	MP

01	29/12/2025	Revisione
00	01/12/2025	Emissione
Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione



Aggiornato alla disciplina di cui al D.lgs. 36 del 31 marzo 2023, come modificato ad opera del D.Lgs n. 209 del 31 dicembre 2024

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTO PER I COMUNI RICOMPRESI NELLE STAMI. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO- STRALCIO FUNZIONALE 3: OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA-AZIONE STAMI".

C.I.G. B8209A90C9;

C.U.P. D15E24000510006;



Sommario

1	NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
1.1	Oggetto dell'appalto	4
1.2	Importo dell'appalto	4
1.3	Modalità di stipulazione del contratto	5
1.4	Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	5
2	DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
2.1	Documenti che fanno parte del contratto.....	6
2.2	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	7
2.3	Modifiche dell'operatore economico appaltatore	7
2.4	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Norme particolari in materia di Criteri Ambientali Minimi	7
3	TERMINI PER L'ESECUZIONE	8
3.1	Consegna dei lavori.....	8
3.2	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori.....	9
3.3	Programma dei lavori.....	10
3.4	Penali	10
4	DISCIPLINA ECONOMICA	11
4.1	Anticipazione	11
4.2	Pagamenti in acconto.....	11
4.3	Pagamenti a saldo	11
4.4	Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti	13
4.5	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	14
5	CONTABILIZZAZIONE LAVORI	15
6	CAUZIONI E GARANZIE.....	15
6.1	Cauzione definitiva	15
6.2	Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	15
7	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	17
7.1	Variazione dei lavori	17
7.2	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	17
8	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DEL PERSONALE.....	18
8.1	Norme generali di sicurezza.....	18



8.2	Sicurezza sul luogo di lavoro	18
8.3	Piano operativo di sicurezza	18
8.4	Personale dell'appaltatore	19
8.5	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	19
8.6	Clausola sociale - pari opportunità e inclusione lavorativa	21
9	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	22
9.1	Subappalto	22
9.2	Responsabilità in materia di subappalto	23
9.3	Pagamento dei subappaltatori	24
10	CONTROVERSIE	24
10.1	Accordo bonario	24
10.2	Definizione delle controversie	24
10.3	Risoluzione e recesso del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori	25
11	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	25
11.1	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	25
11.2	Certificato di regolare esecuzione e garanzia per i vizi	26
11.3	Presa in consegna dei lavori ultimati	27
12	NORME FINALI	28
12.1	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	28
12.2	Custodia del cantiere	30
12.3	Cartello di cantiere	31
12.4	Tracciabilità dei flussi finanziari	31
12.5	Spese contrattuali, imposte, tasse	32
12.6	Tutela della privacy e trattamento dei dati	32
13	PARTE SECONDA – MODALITÀ DI ESECUZIONE	34

**PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI****1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO****1.1 Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto rientra nel programma straordinario di investimento per i Comuni ricompresi nelle STAMI: intervento di "realizzazione nuovo polo scolastico, scuola primaria e secondaria di primo grado- stralcio funzionale 3: opere di sistemazione esterne-azione stami" CUP D15E24000510006; l'intervento consiste nei lavori di sistemazione delle aree esterne del polo scolastico (aree giochi bambini, completamento ed installazione nuove recinzioni, pensiline autobus e sistemazione a verde) oltre alla realizzazione del corpo di collegamento tra la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste e delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

1.2 Importo dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori e costi della sicurezza compresi nell'appalto ammonta a € 233.068,41 (euro duecentotrentatremilazerosessantotto/41) oltre I.V.A., come risulta dal seguente prospetto:

	1. A CORPO	2. A MISURA	TOTALE 1+2
a. IMPORTO LAVORI (soggetti a ribasso) (di cui € 17.944,20 per costi della manodopera)	€ 228.568,41	€ 0,00	€ 228.568,41
b. COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
IMPORTO TOTALE a+b	€ 233.068,41	€ 0,00	€ 233.068,41

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, comprensivo dei costi della manodopera, come risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo ai costi della sicurezza.
3. Gli importi relativi ai costi della sicurezza non sono soggetti ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023. È fatta salva la possibilità per l'operatore economico che il ribasso offerto coinvolga anche il costo della manodopera in quanto derivante



da una più efficiente organizzazione aziendale.

1.3 *Modalità di stipulazione del contratto*

1. Il contratto è stipulato "a corpo, pertanto il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto; ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera a) dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, il ricorso a tale modalità di determinazione del corrispettivo è motivato dalla compiutezza della definizione e quantificazione delle lavorazioni oggetto dell'appalto risultante dai restanti elaborati, grafici e descrittivi, del progetto di livello esecutivo, nonché dalla necessità di evitare spese impreviste durante l'esecuzione dei lavori e rispettare gli atti di programmazione e previsione della spesa adottati dalla stazione appaltante.
2. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs n. 36/2023, con offerta economica da produrre secondo il metodo del ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara.
3. Il corrispettivo dell'appalto, come risultante dall'offerta formulata dall'appaltatore, costituisce il prezzo complessivo per la realizzazione dell'opera nel suo complesso e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità delle prestazioni. In forza del combinato disposto dell'art. 18, c. 1, ult. per., e dell'art. 31, c. 1, secondo per., dell'Allegato I.7, D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., il Computo Metrico Estimativo del progetto esecutivo fa parte del contratto: **esso riporta, per ciascuna lavorazione, il prezzo a corpo, che rimane fisso ed invariabile**. In esso sono altresì indicate **le informazioni relative alle sotto-lavorazioni** che hanno determinato la voce a corpo (pertanto non è stato redatto un distinto elaborato come richiesto dall'art.31, c.1, Allegato I.7 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.), **le quali, tuttavia, hanno il solo scopo di rendere chiara la determinazione del prezzo a corpo e non hanno alcun valore contrattuale**.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci e le quantità del Computo Metrico Estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

1.4 *Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili*

1. Le lavorazioni di cui si compone l'opera sono le seguenti:

Categoria SOA		Importi			Incidenza su Totale
Categoria	Descrizione	Lavori	Sicurezza del PSC	Totale	
OS24	Verde e arredo urbano	€ 228.568,41	€ 4.500,00	€ 233.068,41	100,00%
	Totale APPALTO	€ 228.568,41	€ 4.500,00	€ 233.068,41	100,00%



2. L'appalto comprende lavorazioni di cui alla **categoria OS24, classifica I** (importo fino a euro 258.000) e pertanto la stessa può essere eseguita esclusivamente da operatori economici qualificati nella categoria e in possesso dell'abilitazione di cui alla Legge 05/03/1990 n 46 e al D.M. 22/01/2008 n. 37; in alternativa possono essere subappaltate al 50% ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, ove indicato in sede di gara.
3. Le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", sono così individuate:
 - 1) noli a freddo di macchinari;
 - 2) noli a caldo;
 - 3) autotrasporti per conto di terzi;
 - 4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
 - 5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - 6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - 7) fornitura di ferro lavorato;
 - 8) guardiania dei cantieri.
4. **Dette attività possono essere svolte esclusivamente da imprese (appaltatrici, subappaltatrici e/o subaffidatarie) iscritte alle white list.**

2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

2.1 *Documenti che fanno parte del contratto*

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - gli elaborati del progetto esecutivo:
 - a) Relazione generale e tecnica;
 - b) Relazioni specialistiche;
 - c) Elaborati grafici;
 - d) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - e) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f) quadro di incidenza della manodopera;
 - g) cronoprogramma;
 - h) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - i) computo metrico estimativo e quadro economico;



- j) schema di contratto;
- k) capitolato speciale d'appalto;
- l) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2.2 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.

2.3 Modifiche dell'operatore economico appaltatore

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile, come previsto dall'art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

Il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

2. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 68, comma 17, del D.Lgs n. 36/2023, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce ad un unico soggetto.

2.4 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Norme particolari in materia di Criteri Ambientali Minimi

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture e i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, *negli elaborati grafici del progetto esecutivo* e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.



2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme al Decreto MIT 9 marzo 2023 Modifiche ed integrazioni al Decreto 17 gennaio 2018 recante "Norme tecniche per le costruzioni" (in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2023).
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire il rispetto dei Criteri Ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022 e s.m.i).
4. L'accettazione di materiali e dei componenti da parte della Direzione Lavori avverrà solo a seguito della consegna e verifica di tutta la documentazione obbligatoria o necessaria per valutarne la rispondenza alle prescrizioni di capitolato e alla normativa tecnica, nazionale o dell'unione Europea vigente in materia. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei lavori.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. l) dell'Allegato II .14 al D.Lgs n. 36/2023, il direttore dei lavori dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP.
6. Tutti i materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.

3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

3.1 *Consegna dei lavori*

1. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs n. 36/2023, il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione dell'appaltatore con un congruo preavviso.
2. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
3. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori la Stazione appaltante:
 - a) può risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore, incamerando la cauzione;
 - b) oppure, in alternativa, può fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.



5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 o, se concesso, il nuovo termine differito di cui al comma 4 lettera b), è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all'articolo 6.1, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore.
6. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
7. Dopo la verifica dei requisiti, è autorizzata, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione anticipata del contratto, anche prima della stipulazione del contratto.
8. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
9. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:
 - a) accoglie l'istanza di recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art.3 dell'Allegato II.14;
 - b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14 dell'art.3 dell'Allegato II.14;
 - c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per più di 60 (sessanta) giorni, trova applicazione quanto disposto alle lettere a) e b), restando escluso qualsivoglia diritto dell'appaltatore per l'ipotesi in cui la sospensione cessi entro il predetto termine.

3.2 *Tempo utile per l'esecuzione dei lavori*

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni (70) (settanta) naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L'Appaltatore è tenuto a dare compiutamente ultimati i lavori o le forniture nei termini prescritti.
3. Per le sospensioni e le proroghe si rimanda inoltre all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023.



3.3 *Programma dei lavori*

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna al direttore dei lavori il programma di esecuzione dei lavori da sottoporre alla sua approvazione, in accordo con il responsabile del progetto.

3.4 *Penali*

1. Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.
2. La misura complessiva delle penali non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
 - a) nella consegna del programma di esecuzione dei lavori di cui all'art.3 (3.3) del presente Capitolato Speciale d'Appalto - parte amministrativa;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
4. Sono altresì previste ulteriori penali, ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del D.Lgs n. 36/2023, fino ad un massimo del 20% dell'importo netto contrattuale:
 - a) in caso di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, è dovuta una penale pari all'0,6 %, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di 6 mesi dalla data di stipula del contratto;
 - b) in caso di mancata produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, è dovuta una penale pari all'0,6 %, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di 6 mesi dalla data di stipula del contratto;
 - c) in caso di mancato rispetto della quota del 30% di nuove assunzioni nel corso dell'esecuzione dell'appalto relativo ai giovani, è dovuta una penale complessiva pari al 5% dell'ammontare netto contrattuale.
5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.



4 DISCIPLINA ECONOMICA

4.1 *Anticipazione*

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, corrisponde all'appaltatore un'anticipazione del prezzo contrattuale pari al 20 % (venti per cento) del valore del contratto di appalto.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
4. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4.2 *Pagamenti in acconto*

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di Stati di Avanzamento dei Lavori nella misura di 100.000 € al netto dello sconto e della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
2. Il RUP, ai sensi dell'articolo 125 comma 5 del D.lgs n. 36/2023, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.
3. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

4.3 *Pagamenti a saldo*

1. Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.



2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
3. A tal fine, l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la **congruità dell'incidenza della manodopera** mediante la presentazione del *DURC di congruità* riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, D.M. 143/2021).
4. L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.
5. Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, D.M. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del *DURC di congruità*.
6. Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile/Edilcassa comunicherà l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
7. Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità, previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
8. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 o l'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs n. 36/2023.
9. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige in ogni caso una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
10. All'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo. La rata di saldo è pagata entro 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
11. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di



saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

12. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023.
13. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

4.4 Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
2. Le fatture elettroniche, indirizzate a COMUNE DI SERRAMAZZONI, Piazza Tasso, 7 - 41028 Serramazzoni (MO) C.F./P.I.: 00224320366, dovranno fare riferimento al seguente codice univoco ufficio (codice IPA): **c_f357**, reperibile anche al sito <https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/>
3. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015, D.L. n. 50/2017), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dalla Stazione Appaltante all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".
4. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.
5. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs n. 36/2023, nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi



entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

4.5 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. La revisione prezzi è disciplinata dall'Art. 60 del D.Lgs n. 36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209.
2. Qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, in misura superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, si procederà alla revisione dell'importo contrattuale.
3. La revisione verrà riconosciuta nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, in forza del disposto dell'art. 16, c.2, dell'Allegato II.2bis al D.Lgs. n. 36/2023. Al verificarsi delle condizioni riportate al comma 2, il R.U.P., anche su indicazione del Direttore Lavori o dell'appaltatore, darà comunicazione dell'attivazione della presente clausola. La revisione verrà riconosciuta congiuntamente all'approvazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) relativi alle prestazioni eseguite successivamente al verificarsi delle condizioni medesime.
5. Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'appaltatore potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine la Stazione Appaltante, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate, procederà all'applicazione dei nuovi prezzi e nella misura del 90 percento della variazione medesima, alle prestazioni svolte successivamente alla definizione della revisione.
6. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
 - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.



5 CONTABILIZZAZIONE LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori a corpo verrà effettuata in conformità all'art 12 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i..

6 CAUZIONI E GARANZIE

6.1 Cauzione definitiva

1. Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
4. La cauzione definitiva dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 53 comma 4-bis del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.
5. Lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. Lo svincolo verrà disposto dall'Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.
7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

6.2 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i



danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. L'importo della somma da assicurare è indicato al successivo comma 7 del presente articolo; i termini e le condizioni della copertura assicurativa devono risultare conformi allo Schema Tipo 2.3 allegato al Decreto MISE 16 settembre 2022, n. 193, salvo la prevalenza delle condizioni riportate nel presente articolo e di eventuali disposizioni difformi contenute nel D.Lgs n. 23/2023 o in ulteriori provvedimenti legislativi sopravvenuti.
3. La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto, e ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione; in tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
6. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
7. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere le seguenti somme assicurate:
 - partita 1) Opere: importo contrattuale, al netto dell'IVA;
 - partita 2) Opere preesistenti: € 300.000;
 - partita 3) Demolizione e sgombero: € 100.000;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
8. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00 ai sensi dell'art. 117 comma 10 del codice.
9. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1, tali franchigie



- o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
10. Le garanzie di cui ai commi 1 e 3, prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

7.1 *Variazione dei lavori*

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi al di fuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 5 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..
2. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. La variante deve comprendere l'adeguamento dei piani operativi di cui al paragrafo 8.3 del presente Capitolato.
5. Trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 dell'Allegato II.14, D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.

7.2 *Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi*

1. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, c. 7 e ss, dell'Allegato II.14 al D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.
2. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41 del D.Lgs n. 36/2023, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi



elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DEL PERSONALE

8.1 Norme generali di sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predisponde, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

8.2 Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

8.3 Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi



per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

4. Nel caso in cui le opere vengano eseguite all'interno dei luoghi di lavoro già utilizzati dalla Stazione Appaltante e/o in strutture nelle quali operano i lavoratori di quest'ultima, nelle quali le attività dell'Agenzia non possono essere interrotte, la Stazione Appaltante informerà l'Appaltatore degli eventuali rischi presenti negli ambienti di lavoro, della presenza o assenza del proprio personale e sull'utilizzo di proprie attrezzature e servizi durante l'esecuzione dei lavori.
5. L'Appaltatore, a seguito del programma di lavoro e del piano di sicurezza, dovrà determinare le opportune regole di comportamento e di programmazione degli interventi di prevenzione, nonché vigilare affinché le opere vengano eseguite in sicurezza.
6. Il ripetersi di gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore, oltre alla formale costituzione in mora dell'interessato, costituisce causa di risoluzione del contratto.

8.4 Personale dell'appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento delle attività con personale in numero e di qualifica e professionalità adeguati ai tempi ed alle modalità di esecuzione degli interventi, sotto la direzione di un proprio dipendente diretto responsabile. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:
 - a) i regolamenti in vigore in cantiere;
 - b) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
 - c) le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
2. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo; in particolare, eventuali lavorazioni che devono essere eseguite in tensione, dovranno essere eseguite da personale PEI abilitato ai lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I.
3. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
4. Il personale dell'Appaltatore dovrà essere di gradimento del D.L., che in qualunque momento potrà ad esso ordinare l'allontanamento e la sostituzione del personale non gradito.

8.5 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad



applicare integralmente il Contratto Nazionale e Territoriale del Lavoro in vigore per i lavoratori addetti al CCNL al settore Edilizia, Id (codice unico alfanumerico CNEL) "F012 – EDILI: Industrie e Cooperative"; ai sensi dell'art. 3, c.2, dell'Allegato I.01 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., si considerano equivalenti i CCNL individuati con Id "F015 – EDILI: Artigiane" e Id "F018 – EDILI: P.M.I.", in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 1, 2 e 3 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - d) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, secondo quanto previsto dall'art. 119 comma 7 e 12 del D.Lgs n. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
 3. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico di progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
 4. In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri unici dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Nel caso fossero in corso nuove assunzioni, non ancora registrate nel libro unico, dovrà essere presente in cantiere la documentazione comprovante l'avvenuta assunzione.
 5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lett. u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso



obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

8.6 Clausola sociale - pari opportunità e inclusione lavorativa

1. L'appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente articolo "contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera" oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative.
2. Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità generazionali e di genere secondo quanto stabilito dal d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili).
3. L'aggiudicatario è tenuto inoltre ad assicurare, qualora fosse necessario procedere a nuove assunzioni lungo l'arco temporale del contratto medesimo, una quota pari al 30 per cento di tali nuove assunzioni all'occupazione giovanile (soggetti di età inferiore a 36 anni); ai sensi del comma 7 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al D.Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha escluso l'inserimento di obblighi/quote assunzionali relativi all'occupazione femminile in ragione del tasso di occupazione femminile nel settore di riferimento, come rilevato dall'Istat, rispetto alla media degli altri settori.
4. La mancata produzione, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, della seguente documentazione:
 - a) (*qualora dovuta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Allegato II.3 del D.Lgs n. 36/2023, avendo un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta):* una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
 - b) (*qualora dovuta, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'Allegato II.3 del D.Lgs n. 36/2023, avendo un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici):* una **dichiarazione** del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro



delle persone con disabilità, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del D.Lgs n. 36/2023, l'applicazione di Penali determinate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto d'appalto, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

9.1 Subappalto

1. Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).
2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Stazione appaltante.
3. È nullo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell'art 119 del D. Lgs. 36/2023.
4. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
5. Ai sensi dell'art. 119 co. 2 i contratti di subappalto sono stipulati, **in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese**, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
6. Nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del co.2 del D.Lgs. 36/2023 è obbligatorio l'inserimento di **clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023.
7. L'appaltatore provvede a sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di



esclusione di cui Capo II “I requisiti di ordine generale” del Titolo IV “I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti” della Parte V “Dello svolgimento delle procedure” del Libro II “Dell'appalto”, ai sensi dell'art. 119, comma 10, del D. Lgs. 36/2023.

8. Le lavorazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata, come definito dall'art. 119 c. 17 del D.Lgs n. 36/2023), in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza, nonché della natura dell'intervento e dei potenziali rischi da interferenze/sovraposizione di attività.

9.2 *Responsabilità in materia di subappalto*

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art 119 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.
3. Ai sensi dell'art. 119 co. 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale (indicato al precedente art. 8.5), ovvero un differente contratto collettivo che garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore (al riguardo, opera la presunzione di equivalenza di cui all'art. 3, c.2, dell'Allegato I.01 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.), qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
4. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.
6. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione



appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

7. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.
8. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
9. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
10. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

9.3 *Pagamento dei subappaltatori*

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

10 CONTROVERSIE

10.1 *Accordo bonario*

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il responsabile del progetto, dopo aver acquisito la relazione riservata del Direttore dei Lavori, valuta l'ammissibilità delle riserve e la loro non manifesta infondatezza ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale e si procede secondo quanto disposto dall'art. 210 del D. Lgs. 36/2023 per giungere a una proposta motivata di accordo bonario con l'Appaltatore.
2. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

10.2 *Definizione delle controversie*

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente paragrafo 10.1 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.



2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bologna ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 213, comma 2 D. Lgs. 36/2023 si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

10.3 *Risoluzione e recesso del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori*

1. La risoluzione ed il recesso sono regolati dagli artt. 122 e 123 del D. Lgs. 36/2023 nonché dagli artt. 10 e 11 dell'Allegato II.14 al medesimo.
2. Il contratto è altresì risolto in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.
3. Sono altresì causa di risoluzione:
 - il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art 8.3, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, salvo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno per l'ipotesi di risoluzione per fatto o colpa dell'appaltatore, o per inadempimento degli obblighi a suo carico.

11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

11.1 *Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione*

1. Il direttore dei lavori procede, dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, ad effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio e nei successivi cinque giorni ad elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere;
2. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio da parte dell'Ente Appaltante.



3. In aggiunta a quanto sopra, ed entro il termine di cui al comma precedente, l'impresa appaltatrice sarà tenuta a riparare gratuitamente ogni anomalia che, a giudizio della Direzione lavori, dipenda dalle opere che essa ha eseguito.

11.2 Certificato di regolare esecuzione e garanzia per i vizi

1. Ai sensi dell'art. 116, c.7, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., considerato che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 28, c. 1.lett. b) dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs., verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo tecnico amministrativo.
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del direttore dei lavori;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.
4. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.
5. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il collaudo assuma carattere definitivo a termini del paragrafo precedente; per tutta la durata di tale termine, l'appaltatore è in ogni caso obbligato a garantire le opere e gli impianti realizzati da ogni vizio o difetto e dovrà pertanto riparare, o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata.
7. Qualora nel periodo di cui al precedente par.3, emergano vizi o difetti dell'opera, il RUP provvede a denunciare, entro il medesimo periodo, il vizio o il difetto riscontrato e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze



nella realizzazione dell'opera; in tal caso, propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco del medesimo periodo l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati a esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del RUP, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

8. Trovano applicazione altresì le restanti disposizioni di cui all'Allegato II.14 al D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., Capo Primo, Sezione Terza.

11.3 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La Stazione appaltante può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:
 - a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
 - b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
 - c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
 - d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
4. La presa in consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
6. A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e sino al termine ultimo stabilito per l'effettuazione del collaudo, l'appaltatore è comunque obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le opere da essa eseguite, e, in ogni caso, a sostituire i materiali che si mostrassero inadeguati, alterabili o di qualità non durevole, a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se conseguenti all'uso delle opere, purché conformi alla loro destinazione.
7. In aggiunta a quanto sopra, ed entro il termine di cui al comma precedente, l'appaltatore sarà tenuto a riparare gratuitamente ogni anomalia che, a giudizio della Direzione lavori, dipenda dalle



- modalità di esecuzione delle opere.
8. Resta confermato che durante il periodo di garanzia l'impresa sarà, ad ogni effetto, responsabile degli eventuali danni a persone e cose che potrebbero verificarsi in conseguenza della non perfetta esecuzione dei lavori o per le cause ad essa conseguenti. Sono fatte salve le garanzie dovute per difetti occulti, a norma di legge.
 9. A garanzia della buona esecuzione dei lavori la stazione appaltante potrà rivalersi incamerando per la quota di pertinenza l'importo della cauzione.
 10. Trovano applicazione le restanti norme sulla presa in consegna anticipata dell'opera, di cui all'art. 24 dell'Allegato II.14 al D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. È fatto salvo quanto previsto in materia dal codice civile.

12 NORME FINALI

12.1 *Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore*

1. Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione delle prove di tenuta per le tubazioni, operazioni di controllo e collaudi su impianti idronici, aeraulici, elettrici e speciali e quant'altro ritenuto necessario dalla Direzione Lavori e/o dal collaudatore;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli *progettati* o previsti dal capitolato;
 - f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le



disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- g) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- h) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- i) l'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, passerelle, accessi e comunque di tutte le opere provvisorie di qualsiasi entità occorrenti per garantire la viabilità e mantenere i passaggi pubblici e privati e gli accessi carrai, nonché la realizzazione di eventuali spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- j) la vigilanza e guardiania del cantiere, nonché la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, del Committente o di altre ditte), nonché delle opere eseguite ed in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere.
- k) la prestazione per tutta la durata dell'appalto di personale tecnico che siano costantemente a disposizione della Direzione lavori per le sue esigenze di attività di verifica e di controllo sui lavori, nonché di apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari e quelle di collaudo previste nelle Prescrizioni Tecniche e richieste dalla Direzione lavori e dal Collaudatore.
- l) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali.
- m) la riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- n) il consentimento del libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e



sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro. Tale libero accesso deve intendersi esteso a tutti i tecnici incaricati dalla Stazione Appaltante.

- o) la fornitura di fotografie delle opere nel formato cartaceo e digitale, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori.
 - p) la pulizia delle opere eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto nonché la pulizia finale delle strade e degli spazi liberi.
 - q) l'onere di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare il disagio dovuto al sollevamento di polvere in prossimità di edifici esistenti.
 - r) l'effettuazione eventuale di turni di operai per il rispetto dei termini contrattuali senza che ciò possa costituire motivo di richiesta per maggiori costi nei confronti del Committente.
 - s) la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, di un Direttore Tecnico laureato iscritto all'Albo Professionale, di comprovata esperienza, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, il cui nominativo e curriculum dovrà essere comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante e da questa accettato; ugualmente dovranno essere comunicati per iscritto con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso ed accettata ogni successiva variazione, nonché, all'occorrenza, il nominativo di suo sostituto in possesso dei medesimi requisiti.
 - t) la disponibilità giornaliera, per tutta la durata dell'appalto, di un Tecnico di comprovata esperienza per le specializzazioni richieste, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante e da questa accettato; ugualmente dovranno essere comunicati per iscritto con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso ed accettati, ogni successiva variazione, nonché, all'occorrenza, dovrà essere comunicato il nominativo di suo sostituto in possesso dei medesimi requisiti professionali. Il Tecnico dovrà essere dotato, nell'arco delle ore diurne di lavoro, di un mezzo di comunicazione e ricezione ad uso esclusivo e dedicato per le eventuali comunicazioni con la Stazione Appaltante.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 3. Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi nel prezzo delle opere, per cui nessun compenso spetta all'Appaltatore neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

12.2 Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei



materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

12.3 *Cartello di cantiere*

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, recanti le descrizioni del lavoro da eseguire, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
2. Il cartello di cantiere, deve essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
3. Nel cartello di cantiere devono essere indicati:
 - a) Gli estremi del permesso di costruire ai sensi dell'art. 20 co. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
 - b) il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 90 co. 7 D. Lgs 81/2008;
 - c) i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici ai sensi dell'art. 119 co. 13 D.Lgs 36/2023.

12.4 *Tracciabilità dei flussi finanziari*

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., sia nei rapporti con la Stazione appaltante, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/10 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.
3. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare all'Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie ognqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.
4. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Modena.
5. Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/10 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6. Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) così come disposto dall'art. 3 comma 5 della



Legge n. 136/10 e s.m.i.

7. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i sub contratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/10 e s.m.i.
8. Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del contratto di subappalto o del subcontratto.

12.5 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. L'imposta di bollo è dovuta dall'appaltatore a termini dell'art. 18, c.10 e dell'Allegato I.4, D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i..
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA) che è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono IVA esclusa.

12.6 Tutela della privacy e trattamento dei dati

1. Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è il Comune di Serramazzoni che ha sede in Piazza T. Tasso 7 Serramazzoni (MO) tel .0536/952199,



fax 0536/954665 pec comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personalni designato dal Comune di Serramazzoni è contattabile all'indirizzo mail dpoteam@levida.it.

3. La Stazione Appaltante tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.
4. I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.
5. I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti della Stazione Appaltante anche per gestire eventuali contenziosi.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara.
7. L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.
8. Adeguamenti alla normativa privacy. Obblighi: la Stazione Appaltante si riserva di adeguare le clausole contenute nel presente capitolato al modello di atto giuridico e/o clausole tipo predisposte dalla Commissione UE o da un'autorità di controllo per la disciplina del trattamento dei dati.

PARTE SECONDA: MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI LAVORAZIONE



13 PARTE SECONDA – MODALITÀ DI ESECUZIONE

Per la seconda parte del capitolato speciale di appalto, ai sensi dell'art. 32 Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, relativa alle modalità di esecuzione, le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove saranno a norma di legge.